

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 088/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 077/CSA- RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 2019

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL. S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/CASSINO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

La società SSD Albalonga ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uffi. n. 64 del 19.12.2018, con la quale, a seguito della gara Albalonga/Cassino del 16.12.2018, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

- ammenda di € 1.800,00 (milleottocento) *"per avere i propri sostenitori lanciato diversi sputi all'indirizzo di un A.A. attingendolo tre volte al polpaccio e una volta sulla spalla, di aver rivolto espressioni costituenti discriminazione per ragioni di provenienza territoriale (R A – R AA)"*.

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo, un drastico ridimensionamento dell'ammenda portandola ad equità.

Questa Corte Sportiva di Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, accoglie il ricorso presentato e riduce la sanzione dell'ammenda come già inflitta ad € 1.000,00 (mille).

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'ASDP SAN PIETRO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA V.I.P. C5 TOMBOLO/SAN PIETRO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 447 del 20.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 infliggeva:

- la sanzione dell'ammenda di € 700,00 alla reclamante;
- la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calciatrice Serrao Linda;
- la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara alla calciatrice Savazzi Carol.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo preannunciava reclamo la società ASDP San Pietro con nota del 21.12.2018, alla quale seguiva trasmissione della documentazione da parte della Segreteria con nota prot. 12678/AM/mnn del 28.12.2018, cui peraltro non faceva seguito la proposizione da parte della ricorrente di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall'art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASDP San Pietro di Bozzolo (Mantova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAURIA GIUSEPPE SEGUITO GARA LANUSEI CALCIO/TORRES DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

La società A.S.D. Torres ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 72 del 9.1.2019, con il quale, a seguito della gara Lanusei Calcio/Torres del 6.1.2019 è stata inflitta al calciatore Lauria Giuseppe la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara *"per aver, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto"*.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, in quanto il gesto non voleva in nessun modo essere violento nei confronti dell'avversario, né tantomeno ha arrecato alcun danno fisico allo stesso avversario che infatti ha subito potuto riprendere il gioco.

Questa Corte Sportiva di Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenuto che il gesto compiuto era certamente in grado potenzialmente di arrecare un danno fisico all'avversario, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torres di Sassari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO FEMMINILE CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE CHIETI/SALENTO DELL'8.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile LND – Com. Uff. n. 34 del 12.12.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 34 del 12.12.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile LND infliggeva alla A.S.D. Calcio Femminile Chieti la sanzione della perdita della gara con punteggio 0 – 3 poiché, ex art. 17, comma I, C.G.S., oggettivamente responsabile della mancata prosecuzione e conclusione della gara di Coppa Italia Serie C Femminile Chieti/Salento dell'8.12.2018 .

Avverso tale decisione la A.S.D. Calcio Femminile Chieti ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per l'annullamento della delibera emessa dal predetto organo giudicante e conseguente disposizione della ripetizione dell'incontro.

E' intervenuta, in qualità di contro-interessata, l'A.S.D. Salento Soccer Women eccependo la totale infondatezza dell'avverso reclamo e chiedendone il rigetto.

Il reclamo proposto dalla A.S.D. Calcio Femminile Chieti è infondato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

L'art. 4 C.G.S. prende in considerazione le varie forme di responsabilità delle società calcistiche, precisando che le stesse rispondono oggettivamente del funzionamento della struttura sportiva utilizzata, del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza per le gare dalle stesse organizzate, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Più specificamente l'art. 17 C.G.S. stabilisce che *"La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art.1 bis, comma. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se*

il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Se la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1”.

Dal rapporto arbitrale presente in atti si evince che al termine del secondo tempo regolamentare, con il punteggio fermo sullo 0 - 0, l'impianto di illuminazione dello Stadio Comunale G. Angelini di Chieti risultava non funzionante e che, vista la necessità di proseguire l'incontro - come da Regolamento - attraverso la disputa dei tempi supplementari, veniva sollecitata dal Direttore di Gara l'accensione dell'impianto luci.

Sennonché il riscontro negativo pervenuto da parte del Presidente e da altri addetti della Società A.S.D. Calcio Femminile Chieti aveva imposto all'arbitro la sospensione dell'incontro. Tanto premesso, la reclamante sostiene di non essere responsabile del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione.

Lo Stadio G. Angelini di Chieti è, infatti, di proprietà del Comune di Chieti, unico possessore delle chiavi della cabina elettrica sita all'interno della struttura, a cui possono avere accesso soltanto i tecnici comunali specializzati.

Nonostante la richiesta presentata tempestivamente dalla società ospitante, nessun tecnico comunale si era presentato allo Stadio quel giorno poiché tutti impegnati a curare l'accensione delle luci natalizie in città.

Tale condizione, secondo la ricostruzione offerta dalla società reclamante, avrebbe costituito una causa di forza maggiore, ragion per cui nessun inadempimento può esserle ascritto.

E' del tutto evidente, invece, come tale responsabilità oggettiva sussista nel caso in esame.

L'assenza di tecnici comunali specializzati, ancorché impegnati quel giorno per l'accensione delle luci natalizie in città, non può costituire causa di forza maggiore.

La forza maggiore presuppone, infatti, il ricorrere di circostanze e fatti straordinari e imprevedibili.

Nel caso di specie la disputa dei tempi supplementari costituiva certamente una possibilità concreta, così come prevedibile era la carenza di visibilità determinata dalla progressiva diminuzione della luce naturale con il calare del sole.

D'altronde il problema era stato già ravvisato dal Direttore di Gara il quale nel corso del secondo tempo regolamentare aveva prontamente richiesto l'accensione delle luci.

La reclamante non ha quindi prodotto alcuna prova atta ad escludere la propria responsabilità, e, in particolare, che l'assenza di personale tecnico specializzato dipendesse da causa ad essa non imputabile.

La società ospitante non ha provato, mediante allegazione documentale, di aver notificato al Comune di Chieti la richiesta di presenza di personale tecnico specializzato in occasione dell'incontro di Coppa Italia Serie C Femminile Chieti/Salento dell'8.12.2018.

Tra gli allegati è presente, infatti, un'unica comunicazione del Comune di Chieti mediante la quale era stata riscontrata verosimilmente una richiesta di chiarimenti pervenuta in data 13.12.2018, ossia in epoca successiva e non antecedente alla disputa dell'incontro.

Tale circostanza è stata evidenziata anche dalla controinteressata A.S.D. Salento Soccer Women nella propria memoria presente in atti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Femminile Chieti di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL MANTOVA 1911 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CUFFA CLAUDIO MATIAS SEGUITO GARA MANTOVA/VILLAFRANCA VERONESE DEL 22.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Cuffa Claudio Matias, tesserato della S.S.D. A.R.L. Mantova 1911, la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara *“per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”*.

Avverso tale decisione la S.S.D. A.R.L. Mantova 1911 ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per la riforma del provvedimento con riduzione della sanzione a due sole giornate effettive di gara.

Il reclamo proposto dalla S.S.D. A.R.L. Mantova 1911 va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla squalifica per tre giornate effettive di gara comminata al proprio calciatore Cuffa Claudio Matias, la reclamante eccepisce l'errata interpretazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, e comunque l'eccessiva gravosità della sanzione da questi irrogata.

Sul punto la società, non condividendo la ricostruzione operata dal predetto organo giudicante, deduce l'assoluta mancanza di volontarietà e di intenzionalità della condotta perpetrata dal proprio tesserato, il quale avvicinandosi precipitosamente ad un giocatore avversario lo avrebbe colpito con il gomito.

Infatti, come evidenziato dalla reclamante, lo scontro tra il proprio tesserato e il giocatore della squadra avversaria sarebbe avvenuto nel corso di una azione, e non a gioco fermo.

Sicché, secondo la reclamante, la condotta del proprio tesserato, per quanto deprecabile e meritevole di sanzione, non può essere qualificata come "violenta".

La Corte esaminata la documentazione in atti, ai sensi dell'art. 34, comma V, C.G.S. ha ritenuto necessario procedere all'audizione del Direttore di Gara, sig. Gianluca Grasso della Sez. di Ariano Irpino, il quale ha precisato che lo scontro tra i due calciatori era avvenuto a palla lontana ma non a gioco fermo.

Tanto premesso, il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irrispettose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di otto giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, sig. Grasso Gianluca della Sez. di Ariano Irpino, risulta evidente che, nel caso in esame, la condotta posta in essere dal calciatore Cuffa Claudio Matias debba essere considerata "antisportiva" alla luce del dato normativo.

La ricostruzione offerta dal Direttore di Gara consente certamente di riqualificare la condotta posta in essere dal calciatore Cuffa Claudio Matias e, per l'effetto, di rivalutare nel complesso la gravità dell'azione, imponendosi la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata.

Sotto il profilo del *quantum* alla luce delle suesposte considerazioni questa Corte, riducendo la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ritiene doversi applicare la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Mantova 1911 A.R.L. di Mantova riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BASSANO GIANLUCA SEGUITO GARA SPORTING CLUB TRIESTINA/AC PRATO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Bassano Gianluca la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, quale seguito gara Club Triestina/A.C. Prato del 16.12.2018 (Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018 Campionato Nazionale di Serie D) "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto".

Avverso la decisione del Giudice Sportivo sporgeva reclamo la società A.C. Prato lamentando, in sintesi, la eccessiva entità della sanzione per erronea qualificazione della condotta come violenta in

quanto inidonea a porre in pericolo l'integrità fisica del calciatore colpito e asseritamente priva di volontarietà, chiedendone quindi la riduzione.

Il ricorso è infondato, a fronte della "vigoria sproporzionata" della manata inferta, acclarata nel rapporto arbitrale, rispetto alla quale appare congrua la sanzione comminata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Prato di Prato.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEJIC JURU SEGUITO GARA VASTESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Pejic Juro la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara, quale seguito gara Vastese/ Olympia Agnonese del 26.12.2018 (Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018 Campionato Nazionale di Serie D) "per avere, in occasione della notifica di un provvedimento disciplinare, avvicinato il Direttore di gara con fare minaccioso e in due occasioni lo spintonava colpendo il petto dell'Arbitro con il proprio".

Avverso la decisione del Giudice Sportivo sporgeva reclamo la società Polisportiva Olympia Agnonese lamentando, in sintesi, la eccessiva entità della sanzione, in asserita assenza di intento lesivo dell'Arbitro e di connotazione offensiva o denigratoria della condotta tenuta nei suoi riguardi, che sarebbe meramente irrispettosa o irrispettosa, motivata dal dissenso per le sue decisioni tecnico-disciplinari, domandando la riduzione della sanzione a 3 o in subordine a 4 giornate o alla diversa misura ritenuta di giustizia, richiamando giurisprudenza in materia.

Il ricorso è fondato, a fronte della condotta tenuta dal calciatore, certamente deprecabile, alla quale peraltro appare congrua, considerata l'assenza di violenza e danni fisici, una squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Polisportiva Olympia Agnonese di Agnone (Isernia) riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 1 febbraio 2019

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina